



Aderente all'Unione Delle Camere Penali Italiane

Rimini, li 14.04.2025

Preg.mo Presidente del Tribunale di Rimini – f.f.
Preg.mo Presidente della Sezione Penale
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace
Dott.ssa Fiorella CASADEI

Preg.mo Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini
Dott.ssa Elisabetta MELOTTI

Preg.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Rimini
Avv. Roberto BRANCALEONI

Preg.mo Presidente della Corte di Appello di Bologna
Dott. Oliviero DRIGANI

Oggetto: **Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli Avvocati nel settore penale ex lege 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, per i giorni del 5, 6 e 7 maggio 2025**

La Camera Penale di Rimini, in relazione alla Delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12.04.2025,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi*



Aderente all'Unione Delle Camere Penali Italiane

Publici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che:

- l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale ha la durata di **3 giorni** e si terrà nelle giornate del **5, 6 e 7 maggio 2025**;
- la specifica motivazione dell'astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dall'allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 12.04.2025, attiene alle criticità del c.d. "pacchetto sicurezza" (decreto legge 11 aprile 2025 n. 48) sotto il profilo della compatibilità con svariati principi costituzionali, compresi quelli di necessaria offensività, sussidiarietà e proporzione. Con altrettanta preoccupazione si registra l'anomalo ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale per trasferire in un decreto legge un intero disegno di legge presentato oltre un anno fa. Come precisato dalla Corte costituzionale, il ricorso alla decretazione d'urgenza – anche al di fuori della materia penale – è soggetto a limiti «fissati allo scopo di non vanificare la funzione del Parlamento [...] che resta la sede di rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere le loro posizioni in un dibattito trasparente (art. 64, secondo comma, Cost.), sotto il controllo dell'opinione pubblica» (sent. n. 146/2024). Con specifico riguardo alla materia penale, peraltro, la decretazione d'urgenza si pone in insanabile contrasto con la riserva di legge sancita dall'art. 25, co. 2, Cost.. Le norme penali introdotte, inoltre, entrano immediatamente in vigore senza un periodo di *vacatio* che ne consenta la previa conoscibilità come imposto dal principio di colpevolezza (art. 27, co. 1 e 3 Cost.), sebbene tali disposizioni possono produrre effetti irreversibili sulla libertà personale dei cittadini. L'entrata in vigore delle discusse norme non farà che aumentare la popolazione carceraria, con ulteriore aggravio del sovraffollamento e dell'ingravescente fenomeno dei suicidi in carcere, da tempo denunciato dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Pensare di garantire la sicurezza dei cittadini



Aderente all'Unione Delle Camere Penali Italiane

facendo esclusivo riferimento al diritto penale è del tutto illusorio; per contro, sono facilmente intuibili le ricadute sulla efficienza della giustizia penale;

- è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari;
- la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega la delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 12 aprile 2025.

Con Ossequio

Il Presidente della Camera Penale di Rimini
Prof. Avv. Enrico Amati

Il Segretario
Avv. Enrico Graziosi